DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che modifica la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia

(1999/481/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia [1], modificata dalla decisione del Consiglo 98/498/PESC [2];

(2) è opportuno aggiornare tale posizione comune alla luce dei cambiamenti intervenuti per quanto riguarda la presenza militare internazionale in Bosnia, in particolare lo schieramento della Forza di stabilizzazione (SFOR);

(3) per perseguire la pacificazione e la stabilizzazione in Bosnia-Erzegovina, i trasferimenti di armi di piccolo calibro alle forze di polizia non dovrebbero essere sottoposte ad embargo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione comune 96/184/PESC è così modificata:

1) Il testo del punto 2.i) è sostituito dal testo seguente:

«i) durante il periodo dello schieramento della SFOR, nonché di altre operazioni, compresa l'IPTF, sia mantenuto l'embargo dell'Unione europea su armi, munizioni ed equipaggiamenti militari (*) nei confronti della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia.

I traferimenti di equipaggiamenti richiesti per le attività di sminamento e i trasferimenti di armi di piccolo calibro alle forze di polizia della Bosnia-Erzegovina non rientrano nel campo d'applicazione di questo embargo. Gli Stati membri informeranno il Consiglio di detti trasferimenti;

(*) Il suddetto embargo riguarda armi destinate ad uccidere e relative munizioni, piattaforme per armi, piattaforme non destinate ad armi e equipaggiamento ausiliare che figurano nell'elenco dell'embargo della Comunità europea dell'8-9 luglio 1991. L'embargo riguarda inoltre i pezzi di ricambio, le riparazioni, il trasferimento di tecnologie militari e i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore dell'embargo.»

2) Il testo del punto 3 è sostituito da testo seguente:

«3. La presente posizione comune sarà riesaminata prima del termine dello schieramento della SFOR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

T. HALONEN

[1] GU L 58 del 7.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 1.